


**Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Pesaro**

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Pesaro	
Via Eugenio Barsanti _____ civ. SNC	
Identificativi Catastali:	Compilata da:
Sezione:	De Angelis Raniero
Foglio: 48	Iscritto all'albo:
Particella: 525	Ingegneri
Subalterno: 7	Prov. Rimini
	N. 187

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANO TERRA



COMUNE DI PESARO

/ ---- o ---- /

Rep.

li

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA ARPAM ED ASUR
AREA VASTA 1 DI PESARO RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN
VIA BARSANTI N.8 DI PESARO – PIANO TERRA ADIBITO AD
USO LABORATORIO**

Con la presente scrittura, redatta in quattro copie,

TRA

Il Dott. Flavio Baiocchi, nato ad Ancona il 03/03/1964, in qualità di
Dirigente Servizio Gestione Appalti e Contratti, Patrimonio
dell'ARPAM, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche,
codice fiscale 01588450427, con sede in Ancona in Via Ruggeri n.5,
di seguito denominato "comodante",

E

L'Ing. Rodolfo Cascioli, nato a Fano il 29/07/1953, in qualità di
Dirigente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche, il quale
agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria
Unica Regionale con sede legale in Ancona, via Oberdan n.2,
C.F. 0217S5860424, rappresentata nel seguente atto dall'Ing.
Rodolfo Cascioli nato a Fano il 29/07/1953, giusta delega conferita
dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore con
determina n. /ASURDG del di seguito denominato
"comodatario",

premesso che

• che con contratto di comodato d'uso del 22/09/2008 rep. 149, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pesaro in data 02/10/2008 al n.4466 serie 3, l'ARPAM ha concesso all'ASUR Zona Territoriale n.1 di Pesaro, (ora Area Vasta n.1) i seguenti locali:

- Laboratorio di Tossicologia sito al piano terra dell'immobile di Via Barsanti n.8, censito al Catasto al foglio n.48 particella n.525 (ex part. 27) subalterno n.7, della superficie netta complessiva di mq. 249,78, come meglio si evince dalla planimetria catastale allegata;

• l'ASUR Area Vasta 2, con nota prot.n.37692 del 04/05/2017, ha richiesto la proroga del contratto sopra descritto;

• l'ARPAM ha richiesto per le vie brevi all'ASUR, l'uso di n.1 locale magazzino, distinto al catasto al foglio 48 part. 28, della superficie netta di circa mq. 36,47, di proprietà ASUR, come meglio si evince dalla planimetria catastale allegata;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il comodante consegna al comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, i locali ad uso laboratorio sopra descritti, siti al piano terra per una superficie pari a mq. 249,78 , affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata di seguito concordati.

Art. 2 - Il comodatario si obbliga ad usare il bene esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali consistenti nell'attività di Laboratorio di Tossicologia.

Art. 3 - Le parti su indicate convengono che il presente contratto è concluso soltanto per la sopra citata destinazione, escludendone

qualsiasi altra, salvo preventivo consenso scritto del comodante, pena l'immediata risoluzione del contratto e la restituzione al Comune dei locali concessi in comodato.

Art. 4 - La durata del comodato sarà di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di scadenza del precedente contratto (21/09/2016) e successivamente rinnovabile, per un ugual periodo (6 anni), qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti.

Art. 5 - Il comodante potrà revocare in qualsiasi momento e senza alcun termine di preavviso il contratto per motivi di pubblico interesse. In tal caso il comodatario, dovrà rilasciare gli immobili entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e non potrà pretendere alcun indennizzo.

Art.6 - Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, essendo il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore ai sensi dell'art. 1184 c.c. In tal caso il comodante sarà obbligato a ricevere immediatamente la restituzione dell'immobile.

Art. 7 - Alla scadenza concordata, oppure alla data di revoca del contratto, il comodatario si obbliga a restituire al comodante il bene pienamente disponibile ed efficiente, imbiancato, pronto ad essere riutilizzato senza alcuna spesa aggiuntiva.

Art. 8 - Il comodatario, con la firma del presente contratto, dichiara espressamente di aver personalmente effettuato la ricognizione dei locali ad uso Laboratorio e delle relative utenze, e di accettarli allo stato di fatto e senza riserva alcuna.

Art. 9 - Il comodatario concede in comodato d'uso il locale

magazzino, descritto nelle premesse, sito al piano terra per una superficie pari a mq. 36,47.

Art. 10 - Il comodatario si impegna a provvedere al pagamento delle utenze esclusivamente intestate (riscaldamento) e di corrispondere al comodante tutte le spese delle altre utenze in comune (gas tecnici, acqua, ecc.) per tutta la durata del comodato d'uso e, comunque, fino a che non intervenga il distacco delle utenze, ove possibile.

Il rimborso sarà calcolato sulla base della percentuale di superficie occupata dall'ASUR Area Vasta 2 in relazione ai metri quadrati totali di proprietà ARPAM, detratte dalla superficie del magazzino descritto nell'art. 8 .

La percentuale determinata è pari a 7,67 % .

Art. 11 - Il comodatario è responsabile dei locali concessi con il presente contratto e si obbliga ad usarli con la diligenza del "buon padre di famiglia" e senza recare molestie ai vicini. Il comodatario è obbligato al mantenimento di quanto ceduto in comodato in buon ordine e perfetto stato di conservazione ed è responsabile della perdita e/o deterioramento di quanto ceduto in comodato anche se causato da persone ammesse alla struttura.

Art. 12 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario, restano acquisite dal comodante, senza obbligo di compenso.

Ogni miglioria o modifica va autorizzata preventivamente per iscritto dal comodante.

Le migliorie o modifiche, se previste dalla normativa vigente, devono essere autorizzate dal Servizio Urbanistica del Comune di Pesaro

e/o asseverate da un tecnico abilitato incaricato dal comodatario.

Il comodatario potrà eseguire eventuali riparazioni urgenti o che comportano pericolo a cose o persone senza il previo obbligo di autorizzazione scritta da parte del comodante, informando e motivando obbligatoriamente, in seguito, alla proprietà sulle riparazioni effettuate.

È fatto divieto al comodatario mutare la destinazione d'uso dei locali concessi in comodato d'uso.

È facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto, senza obbligo di preavviso scritto.

Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni responsabilità per i danni che alla stessa potessero derivare da fatto, omissione o colpa del comodatario, del suo personale o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua, di gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Il Comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dei locali.

Le spese riguardanti l'ordinaria manutenzione dei locali sono a carico del comodatario, mentre le spese riguardanti la manutenzione straordinaria sono a carico del comodante.

Art. 13 - Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, faranno carico al comodatario.

Art. 14 - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà risolta in maniera pacifica mediante accordi e contatti tra le stesse. Se la controversia risultasse particolarmente complessa, competente è il Foro di Ancona.

/ --- o --- /

Letto, confermato e sottoscritto in quattro originali.

Ancona,

Il comodante

Il comodatario

ARPAM

ASUR

.....

.....